

DIREZIONE CULTURA,
POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

D.G.R.1167/2024 *“Promozione e valorizzazione dei carnevali storici del Lazio: individuazione delle modalità e dei criteri per la convenzione di contributi ex art. 25, L.R. n.17/2024”*

Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di contributi a sostegno dei
Carnevali storici della Regione Lazio – Edizione 2025

INDICE

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento	3
Art. 2 Finalità dell'avviso pubblico	3
Art. 3 Soggetti destinatari	3
Art. 4 Entità del finanziamento	4
Art. 5 Attività di organizzazione dei Carnevali storici regionali: tipologie ammissibili	4
Art. 6 Spese ammissibili e non ammissibili	4
Art. 7 Modalità di presentazione della istanza di contributo	6
Art. 8 Criteri di valutazione	7
Art. 9 Istruttoria dell'istanza di contributo e cause di inammissibilità	8
Art. 10 Commissione di valutazione della domanda di finanziamento	9
Art. 11 Graduatoria e concessione dei contributi	9
Art. 12 Determinazione dei contributi	10
Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari	11
Art. 14 Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo	12
Art. 15 Rinuncia, decadenza o revoca del contributo	13
Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali	13
Art. 17 Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo	14
Art. 18 Informazioni sul procedimento	14
Art. 19 Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali	15
Modello ISTANZA	18
Modello DELEGA	29
Modello Informativa Privacy	31

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

I contributi previsti dal presente Avviso pubblico sono erogati ai sensi della seguente normativa di riferimento:

- articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 recante: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”;
- deliberazione della Giunta regionale del 30/12/2024 n. 1167, “Promozione e valorizzazione dei carnevali storici del Lazio: individuazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi ex art. 25 L.R. n. 17/2024”.

Art. 2 Finalità dell’avviso pubblico

Con il presente Avviso pubblico, la Regione Lazio, in attuazione della L.R. 17/2024 sostiene la valorizzazione e l'organizzazione dei Carnevali storici regionali Edizione 2025.

In particolare, ai sensi della D.G.R. 1167/2024, sono state definite le modalità e i criteri per la concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati non lucrativi destinati al sostegno dei Carnevali storici del Lazio nell’ambito delle iniziative di promozione del patrimonio storico e culturale regionale e di valorizzazione delle espressioni delle identità territoriali.

I carnevali storici rappresentano infatti le manifestazioni culturali vitali di un territorio e della sua comunità, unendo cultura popolare e tradizione regionale e coinvolgendo enti locali, associazioni, volontariato e pubblici diversi.

Art. 3 Soggetti destinatari

Possono presentare istanza di contributo i seguenti soggetti, pubblici e privati non lucrativi:

- i Comuni
- le Fondazioni
- le Associazioni

Le Fondazioni e Associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- avere finalità statutarie coerenti con il presente avviso;
- essere in possesso di personalità giuridica senza scopo di lucro;
- essere operativi da almeno 5 (*cinque*) anni alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- avere nella propria composizione associativa la partecipazione dell’ente locale;
- avere sede legale e operativa nella Regione Lazio.

Tutti i soggetti sopra indicati devono essere gli organizzatori del Carnevale storico cui si riferisce l’istanza di contributo e produrre attestazione che la manifestazione carnevalesca sia

stata realizzata per almeno 25 (*venticinque*) edizioni documentabili, precedenti al 2025, anche non continuative.

Art. 4 Entità del finanziamento

Il presente Avviso è finanziato con un importo complessivo di euro 60.000,00 e trova copertura sul pertinente capitolo di bilancio di spesa corrente U0000R31956 E.F. 2025 come previsto dalla LR 17/2024.

Il contributo regionale non può superare l'80% del costo totale del progetto di organizzazione del Carnevale storico indicato nell'istanza di contributo e comunque non può superare l'Importo di euro 30.000,00, in base alle spese ammissibili ai sensi degli Artt. 5 e 6 del presente Avviso.

Il soggetto organizzatore che presenta istanza deve pertanto assicurare una compartecipazione al costo totale dell'organizzazione del Carnevale storico per una quota non inferiore al 20% del costo complessivo.

Esempio:

Se il costo complessivo del progetto di organizzazione del Carnevale storico è pari ad € 20.000,00, l'istante deve assicurare la quota di compartecipazione di almeno € 4.000,00 (20% del costo complessivo) e richiedere un contributo non superiore ad € 16.000,00 (80% del costo complessivo).

Art. 5 Attività di organizzazione dei Carnevali storici regionali: tipologie ammissibili

Ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione del contributo, sono ritenute ammissibili esclusivamente le tipologie di progetti per l'organizzazione di manifestazioni di carnevali storici che:

- siano realizzati **a decorrere dal 1° gennaio 2025** ed entro il **31 dicembre 2025**;
- non siano stati oggetto di richiesta o abbiano ricevuto altre forme di finanziamento pubblico (comunitarie, statali, regionali, ecc.);
- non comprendano acquisto di beni, attrezzature arredi, hardware;
- siano rivolti al raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 2

Art. 6 Spese ammissibili e non ammissibili

Sono definite **ammissibili** le spese che:

- siano riconducibili alle tipologie ammissibili indicate all'art. 5;
- siano state sostenute **a decorrere dal 1° gennaio 2025** ed entro e non oltre la data del **31 dicembre 2025**;

- siano direttamente imputabili e intestate al soggetto organizzatore, funzionali alle attività indicate nella domanda di contributo;
- siano state effettivamente sostenute per l'organizzazione del Carnevale e per le attività ad esso collaterali e contabilizzate dal beneficiario del contributo ed intestate allo stesso nell'attuazione delle attività, dando luogo a adeguate registrazioni contabili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare siano sostenute e riferite all'annualità 2025;
- siano trasmesse e rendicontate secondo le modalità indicate dall'Amministrazione entro e non oltre il **31 dicembre 2025**;
- siano comprovabili mediante la presentazione delle relative fatture, o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, attestanti la descrizione puntuale la natura della spesa, la descrizione della prestazione acquistata, i dati dell'acquirente e del fornitore;
- siano attestate da mandati di pagamento e, in ogni caso, unitamente alle relative quietanze ed accompagnate da una dettagliata relazione finale;
- siano tracciabili tramite bonifici e altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico;
- siano relative a costi indicati al netto di IVA, se detraibile o al lordo se non recuperabile;
- siano corredate da documentazione contabile e amministrativa rendicontata esclusivamente secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11;
- siano riferite esclusivamente alle spese finanziate con il contributo regionale;
- non siano state oggetto di richiesta o abbiano ricevuto altre forme di finanziamento pubblico (comunitarie, statali, regionali, ecc.);

Ai fini della determinazione del costo complessivo della manifestazione, il soggetto richiedente potrà presentare le seguenti tipologie di spesa che risultino chiaramente funzionali o connesse alla realizzazione del carnevale:

1. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, sito web, ufficio stampa);
2. costi di realizzazione carri allegorici, maschere, allestimenti;
3. affitto sale (spesa non ammissibile per gli Enti Locali);
4. guardiania, vigilanza, accoglienza;
5. spese per la sicurezza;
6. noleggio strutture ed attrezzature per allestimenti e scenografie (compresi servizi di montaggio/smontaggio/facchinaggio);
7. compensi direzione artistica, direzione tecnica e segreteria organizzativa;
8. compensi a presentatori, ospiti, bande musicali, gruppi mascherati, corpi di ballo, associazioni di carristi che realizzano carri e costumi di scena;
9. premi;
10. spese per pubblicazioni di libri, cataloghi o altro materiale, purché non a fini commerciali;
11. costi per ticketing e/o servizi integrati di biglietteria;
12. costi di occupazione suolo pubblico (spesa non ammissibile per gli Enti Locali);
13. spese per attività collaterali (convegni, mostre legate alla tradizione carnevalesca, corsi di formazione teorica e tecnica relativa all'artigianato e arte della tradizione del Carnevale);
14. contributi alle associazioni che partecipano alla realizzazione del carnevale (spesa non ammissibile nel caso di domanda presentata da Associazione o Fondazione);

15. contributi ad enti scolastici e di formazione per attività di realizzazione carri o attività collaterali (spesa non ammissibile nel caso di domanda presentata da Associazione o Fondazione);
16. spese generali: utenze, spese pulizia, diritti d'autore, spese di assicurazione fino ad un massimo del 20% del costo complessivo della manifestazione (spesa non ammissibile per gli Enti Locali).

Sono definite **non ammissibili** le spese che:

- siano in contrasto con quanto sopra definito come spese ammissibili e a quanto espressamente indicato nel presente Avviso e non conformi alla normativa europea, nazionale e regionale pertinenti;
- siano state presentate o abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici (comunitari, statali, regionali, ecc.) a valere sulla attività presentata, in linea con quanto indicato all'Art.5;
- spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- siano attestate da pagamenti effettuati tramite conti bancari o modalità di pagamento intestati a persone fisiche (carte di credito, bancomat, carte prepagate etc.), pagamenti in contanti, acquisto di buoni o card prepagate;
- comprendano acquisto di beni strumentali durevoli e attrezzature quali hardware e software (pc, scanner, stampanti, macchine fotografiche, tablet, arredi, etc.) e che costituisca incremento patrimoniale del beneficiario;
- spese telefoniche;
- interessi debitori;
- commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- la quantificazione economica del lavoro volontario;
- erogazioni liberali;
- costi del personale dipendente per Enti Locali;
- spese di ammende, penali e per controversie legali;
- parcelle legali, notarili o di altra natura affine (a titolo di esempio spese per la parcella del commercialista); IVA se recuperabile;
- spese per il personale che nel medesimo periodo sia stato remunerato per progetti finanziati dalla Regione Lazio o da altri organismi pubblici;
- spese per interventi edilizi di qualsiasi natura;

Art.7 Modalità di presentazione della istanza di contributo

I soggetti destinatari del presente Avviso, ai sensi dell'Art.3, possono presentare istanza formale di richiesta del contributo esclusivamente secondo le modalità sotto riportate.

La presentazione in modalità diverse da quanto prescritto nel presente articolo costituisce motivo di inderogabile inammissibilità dell'istanza stessa.

La presentazione dell'istanza deve avvenire **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo areaserviziculturali@pec.regione.lazio.it.

L'istanza può essere inviata esclusivamente **a partire dalle ore 08:00 del 22 gennaio 2025 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 12 febbraio 2025.**

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e farà fede la ricevuta di consegna di posta elettronica certificata, e comunque riscontrabile nel sistema regionale PROSA. Eventuali malfunzionamenti imputabili al sistema di collegamento internet o di sottoscrizione digitale dei documenti del mittente non saranno ritenuti validi motivi per la presentazione incompleta delle domande.

Nell'istanza è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica certificata valido, che verrà utilizzato dall'Amministrazione regionale ad ogni effetto di legge per tutte le comunicazioni relative al presente Avviso e dal quale viene effettuato l'invio della stessa istanza (in nessun caso si può indicare un indirizzo personale).

È quindi onere di ogni partecipante garantire la piena funzionalità di tale indirizzo PEC.

La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzare per l'invio e la ricezione di tutte le comunicazioni/trasmissioni inerenti la domanda di contributo di cui al presente avviso, nonché il kit di firma digitale utilizzato per la sottoscrizione delle relative istanze, dovranno disporre di certificati elettronici validi.

La sottoscrizione dell'istanza e di tutti i relativi allegati deve essere effettuata con firma digitale del legale rappresentante (o altro soggetto dotato di delega e dei necessari poteri di rappresentanza), ovvero con firma autografa e allegato documento di identità in corso di validità del medesimo.

Le istanze dovranno essere leggibili e complete in ciascuna parte.

Di seguito l'elenco della documentazione da presentare ai fini della partecipazione al presente Avviso:

- istanza (modello allegato al presente avviso);
- delega (modello allegato al presente avviso), se necessaria;
- informativa privacy (modello allegato al presente avviso);
- attestazione della rilevanza storico-culturale del carnevale comprendente i riferimenti alla documentazione bibliografica/audiovisiva attinente e una valutazione di un esperto con specifica competenza in materia (a cura del richiedente);
- (solo in caso di Associazione o Fondazione) statuto e atto costitutivo;
- (solo in caso di Associazione o Fondazione) ultimo bilancio approvato;

Art. 8 Criteri di valutazione

L'Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali della Direzione Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari opportunità e Servizio Civile della Regione Lazio procede all'istruttoria formale delle domande, descritta al successivo Art.9, al fine di accertarne l'ammissibilità formale.

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una Commissione di Valutazione, di cui all'Art. 10.

La Commissione procede a recepire l'elenco delle istanze ammissibili e ad assegnare i contributi secondo quanto stabilito all'art.12.

Per quanto concerne le istanze presentate, queste saranno valutate secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Criterio	Punteggio
Qualità artistica del progetto	Fino ad un max 20
Rilevanza storico-culturale del carnevale	Fino ad un max 20
Identità e riconoscibilità del carnevale nel panorama nazionale e internazionale	Fino ad un max 10
Capacità della manifestazione di integrarsi con il patrimonio del territorio anche al fine di incidere sull'attrattività turistica (valorizzando la partecipazione delle comunità locali)	Fino ad un max 15
Attività collaterali di studio e ricerca e allestimento di luoghi per la documentazione aperti al pubblico	Fino ad un max 5
Pluralità delle forme e dei linguaggi impiegati nella attività programmate	Fino ad un max 5
Capacità di innovazione e attenzione alla sostenibilità ambientale delle proposte progettuali e organizzative della manifestazione e delle attività collaterali	Fino ad un max 10
Manifestazioni organizzate in territori al di fuori dei grandi circuiti turistici	Fino ad un max 5
Capacità di valorizzare le competenze artigianali del territorio e di sviluppare forme di partecipazione delle comunità locali	Fino ad un max 5
Pari opportunità: equivalenza nel rapporto tra uomini e donne	Fino ad un max 5
Totale	Max 100 punti

Art. 9 Istruttoria dell'istanza di contributo e cause di inammissibilità

a. Verifica formale.

L'istanza di finanziamento è sottoposta a istruttoria formale: questa prevede la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 3 (Soggetti destinatari) e all'Art.5 (Attività di organizzazione dei Carnevali storici regionali: tipologie ammissibili), della correttezza delle modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e la completezza documentale della stessa.

b. Cause di inammissibilità

In seguito all'istruttoria formale condotta dall'Area competente, è dichiarata inammissibile l'istanza che:

— è presentata da soggetti diversi da quelli indicati espressamente all'Art. 3;

- è stata presentata in modalità diversa da quella prevista all'Art. 7;
- priva della firma del Legale Rappresentante ovvero da suo delegato munito di delega;
- incompleta di uno o più allegati richiesti se necessari, anch'essi sottoscritti dal Legale Rappresentante o suo delegato;
- presenta errori sostanziali (superiori ad euro 5,00) nel calcolo degli importi e percentuali di contributo/cofinanziamento.

La Direzione Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, in ogni caso, prima della formale adozione di non accoglimento dell'istanza comunicherà all'istante gli eventuali motivi ostativi, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 art. 10bis, con apposita nota trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza, assegnando un termine non superiore a 10 (*dieci*) giorni solari per il riscontro. Decorso tale termine, senza validi riscontri utili a sanare le criticità rilevate, l'istanza sarà ritenuta non ammissibile.

c. *Integrazione documentale*

In caso di carenze o irregolarità nella documentazione trasmessa, la Direzione competente in materia di Cultura assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 5 (*cinque*) giorni solari per l'integrazione o regolarizzazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 10 Commissione di valutazione della domanda di finanziamento

Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore della Direzione competente in materia di Cultura.

La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze ed opera a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione.

Ai sensi della D.G.R. .1167/2024, verrà attribuita la funzione di Presidente ad uno dei membri che abbia la qualifica di dirigente regionale. Faranno parte come membri della Commissione due funzionari in servizio presso la Direzione competente. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un funzionario/assistente regionale della stessa Direzione.

La Commissione, ai fini della valutazione di merito dei progetti presentati e della conseguente definizione della graduatoria dei beneficiari, procederà alla valutazione delle singole istanze secondo i criteri illustrati nell'Art. 8.

Art. 11 Graduatoria e concessione dei contributi

La Commissione valuta le proposte presentate indicando il contributo assegnato per ciascun beneficiario.

Potranno essere ammesse a contributo le proposte che conseguono una valutazione di almeno 60 punti sui 100 disponibili.

In caso di pari merito sarà data priorità all'istanza presentata con punteggio maggiore conseguito su ciascun criterio a partire dal primo.

Art. 12 Determinazione dei contributi

Le risorse di finanziamento del presente Avviso, pari ad euro 60.000,00, saranno distribuite tra tutti i soggetti pubblici o privati senza finalità lucrative che abbiano presentato istanza ammissibile ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 9: la misura del contributo, di cui all'Art. 4, da assegnare a ciascun beneficiario è determinata dal punteggio calcolato ai sensi dell'Art.8.

L'importo del contributo non può in ogni caso superare il finanziamento richiesto, né il limite dell'80% dell'importo complessivo del progetto dichiarato nell'istanza, e comunque la somma di euro 30.000,00.

In particolare, le risorse complessive disponibili saranno ripartite tra tutti i soggetti ritenuti ammissibili a contributo utilizzando la seguente modalità:

risorse disponibili : (numero soggetti ritenuti ammissibili X punteggio massimo ottenibile)

esempio: [€ 60.000,00 : (soggetti ritenuti ammissibili x 100)]

Per calcolare la quota di contributo effettivamente assegnabile, seguendo l'ordine della graduatoria, il risultato dell'operazione in parola verrà moltiplicato per il punteggio ottenuto dal singolo beneficiario.

Le eventuali somme residue saranno ripartite equamente fra tutti i soggetti ritenuti ammissibili a finanziamento nel limite massimo del contributo richiesto e delle risorse disponibili.

In caso di pari merito si attuerà quanto previsto nell'Art. 11.

In esito alla valutazione delle istanze pervenute, con atto della Direzione regionale competente, è approvato l'elenco degli interventi ammessi a contributo in conto corrente e la relativa graduatoria con l'indicazione dell'importo assegnato ed impegnato a favore dei singoli beneficiari, fino alla concorrenza degli stanziamenti previsti, nonché l'elenco delle domande ritenute non ammissibili con l'indicazione del relativo motivo di inammissibilità e di quelle eventualmente non accolte.

Il relativo atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio <https://www.regione.lazio.it/bur> e sul sito <https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura> nella sezione "Cultura", con valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Nel caso di decadenza del contributo, nei casi previsti all'Art. 14 per mancata trasmissione dell'accettazione del contributo, la Direzione competente può procedere, ove ritenuto

opportuno, allo scorrimento della graduatoria con atto formale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I soggetti individuati quali beneficiari, si impegnano a:

- entro 5 (cinque) giorni solari dall'assegnazione del contributo, a decorrere dalla pubblicazione della relativa determinazione sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL, dovranno presentare con nota formale l'accettazione del contributo riportando esattamente la cifra assegnata e la quota di compartecipazione, trasmettendola all'indirizzo di posta elettronica certificata areaserviziculturali@pec.regione.lazio.it.
- Attenersi agli importi indicati per ciascuna voce di spesa in fase di presentazione di istanza di contributo: soltanto in fase di rendicontazione sarà ammesso uno scostamento massimo del 10% rispetto agli importi indicati per ciascuna voce, con l'espressa dichiarazione delle motivazioni oggettive di tale scostamento che saranno valutate dall'ufficio competente. Si precisa di fare particolare attenzione nei calcoli dei costi sia nella redazione dell'istanza, che in fase di rendicontazione, ai sensi dell'Art. 9 lettera b).
- a non utilizzare prodotti in plastica monouso, elencati all'art. 4 della direttiva (UE) 2019/904, in caso di somministrazione di cibi e bevande;
- applicare la normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del personale tecnico, amministrativo assunto, anche a tempo determinato, con versamento di ogni contributo di legge e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, nonché le norme in materia fiscale e tributaria;
- conservare presso la propria sede legale copia di tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria per un periodo di cinque anni a partire dalla conclusione del progetto.

Con la firma apposta in calce all'istanza e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione dell'indebito eventualmente già percepito e se dovuti i relativi interessi.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Art.14 Modalità di rendicontazione e di liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo regionale assegnato è subordinata alla verifica dello stato di regolarità contributiva attraverso il DURC ed avverrà secondo le seguenti modalità.

Il beneficiario, al fine di ottenere la liquidazione del contributo concesso, deve presentare formale richiesta, come dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute per il progetto finanziato e della relativa copertura finanziaria.

In particolare, la rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita dalla Direzione regionale competente e sarà pubblicata sul sito regionale nella sezione dedicata.

Il beneficiario nel richiedere la liquidazione del contributo dovrà inviare:

- richiesta di contributo e lettera di trasmissione consuntivo 2025;
- relazione conclusiva (descrizione delle attività svolte), comprensiva dell'elenco di tutti i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di spese ammissibili, indicando per ogni documento il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sociale dell'emittente e del destinatario del documento e l'importo al netto dell'IVA se detraibile o al lordo se non recuperabile (le attività devono essere riferite al 2025 e i documenti datati non oltre 31 dicembre 2025);
- bilancio consuntivo del progetto realizzato che metta in evidenza i risultati conseguiti e le entrate.
- in caso di soggetto privato, andrà allegata anche la dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi concessi.

La richiesta di contributo corredata dal rendiconto economico dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo areaserviziculturali@pec.regione.lazio.it entro e non oltre il 31 dicembre 2025, in linea con quanto disposto all'Art. 6 circa il termine degli interventi e la datazione dei documenti contabili, pena la revoca del contributo.

La documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante o suo delegato munito di delega.

L'ufficio regionale competente potrà richiedere integrazioni documentali e chiarimenti in relazione alla documentazione presentata a rendiconto, che dovranno essere inviati entro 7 (*sette*) giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia inviata entro la scadenza o risulti carente, al soggetto organizzatore sarà richiesto l'invio o l'integrazione dei documenti entro 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento della richiesta; il mancato invio dei documenti richiesti entro il predetto termine comporta la decadenza del beneficiario e la revoca del contributo concesso.

Art. 15 Rinuncia, decadenza o revoca del contributo

Rinuncia al contributo.

La rinuncia al contributo deve essere effettuata dall'interessato entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio del provvedimento di formale assegnazione del contributo inviando una comunicazione motivata e scritta alla PEC areaserviziculturali@pec.regione.lazio.it e in copia al responsabile del procedimento indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Carnevali storici. Avviso Ed.2025. L.R. 17/2024. [denominazione soggetto titolare]. Rinuncia contributo";

Decadenza/revoca del contributo:

- qualora il contributo non sia formalmente accettato entro 5 (cinque) giorni solari dalla pubblicazione dal provvedimento di approvazione della graduatoria ed assegnazione dei contributi sul BURL e sul sito regionale;
- qualora il beneficiario non abbia inviato formale rinuncia al contributo entro i termini;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta la decadenza o revoca integrale del contributo assegnato nei seguenti casi:
 - ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16/1996, nelle ipotesi di gravi violazioni agli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 16 del presente Avviso;
 - in ogni altra ipotesi di grave violazione delle legittime richieste avanzate dall'Amministrazione o degli obblighi previsti, dal presente Avviso o dalle norme vigenti, in relazione alla regolare esecuzione di attività.
- non abbia svolto tutte le attività per le quali si era impegnato o ha dichiarato e per cui gli è stato assegnato il contributo;
- non abbia rendicontato in maniera completa ed esaustiva secondo le modalità previste dall'Amministrazione regionale ed entro i termini le attività e le spese sostenute, a seguito di istruttoria e previo contraddittorio.

Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali

Previa verifica del responsabile del procedimento individuato, tutta la documentazione e materiali informativi, pubblicitari e di comunicazione (manifesti, pagina web, social network) relativa all'organizzazione del Carnevale storico finanziato con contributo regionale deve riportare nelle scritture e attestazioni la dicitura "**L.R.17/2024, Carnevale storico regionale Ed.2025 - realizzato con il sostegno della REGIONE LAZIO**".

La dicitura deve essere riportata al di sopra del logo della Regione Lazio, come da indicazioni dell'Area Comunicazione istituzionale.

L'omissione di tutto o parte di tale obbligo comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate in acconto per cui si raccomanda la massima attenzione del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art.17 Attività di verifica, monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quanto in corso di realizzazione.

Art.18 Informazioni sul procedimento

Ai sensi degli artt. 7 e 8, L 241/1990, sono di seguito indicati i riferimenti di avvio del procedimento. L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile. L'unità organizzativa responsabile del procedimento per la concessione del contributo è l'Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali.

- a) Amministrazione competente: Regione Lazio - Direzione Cultura, Politiche Giovanili E Della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile;
- b) Oggetto del procedimento: " Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a sostegno dei Carnevali storici della Regione Lazio – Edizione 2025";
- c) Ufficio competente: Area Comunicazione e Promozione dei Servizi culturali, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma;
- d) Responsabile del procedimento: **dott.ssa Valeria Fabio E.Q. Servizi museali e Istituti culturali** – vfabio@regione.lazio.it.

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, distinte per ciascun servizio culturale, dovranno essere inviate alla Responsabile del procedimento all'indirizzo di posta certificata areaserviziculturali@pec.regione.lazio.it e in copia alla responsabile del procedimento alla mail ordinaria e **riportare in oggetto:**

“Carnevali storici - Avviso Ed.2025. L.R. 17/2024 – [denominazione soggetto titolare] - [oggetto della comunicazione]”

- e) Termini di conclusione del procedimento: La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente invito e si concluderà entro il termine di 90 giorni (detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'Area competente e si intende interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10-bis L. 241/1990 ss.mm.ii.);

La presente sezione vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.